

Settore Ambiente
Via Peruzzi, 2
41012 Carpi (MO)
Tel. 059-649081
Fax 059-649172
e-mail: ambiente@carpidiem.it
pec: comune.carpi@pec.comune.carpi.mo.it

Carpi 17.09.2018

ALBO PRETORIO

Oggetto: Disposizioni in materia di lotta obbligatoria contro la processionaria del pino.
Ordinanza art. 50 D.Lgs 267/2000.

IL SINDACO

Visto l'art. 1 del D.M. 30 ottobre 2007, pubblicato in G.U. n° 40 del 16.02.2008, che istituisce la lotta obbligatoria su tutto il territorio nazionale contro il lepidottero "Processionaria del pino" *Traumatocampa (Thaumetopoea) pityocampa*, poiché costituisce una minaccia per la produzione o la sopravvivenza di alcune specie arboree e può costituire un rischio per la salute delle persone e degli animali;

Dato atto che in ambito urbano, ai sensi dell'art. 4 del D.M. sopra citato, eventuali interventi di profilassi finalizzati a prevenire i rischi per la salute delle persone o degli animali sono disposti dall'Autorità Sanitaria competente;

Considerato che nel territorio comunale sono stati rilevati/segnalati focolai di Processionaria del pino *Traumatocampa (Thaumetopoea) pityocampa*;

Rilevato che dalla presenza delle forme larvali di tale lepidottero possono derivare effetti sanitari negativi sulle persone che frequentano, risiedono o si soffermano in aree interessate dalle loro infestazioni, oltre che sugli animali da affezione, in quanto i peli (sia quelli presenti sul corpo delle larve, sia quelli costituenti i "nidi") sono fortemente urticanti al contatto tanto con la cute, quanto con le mucose degli occhi e delle prime vie respiratorie;

Rilevato inoltre che, in conseguenza della dispersione dei peli urticanti nell'ambiente, si possono registrare reazioni epidermiche, allergiche e infiammatorie, che assumono particolare gravità nei soggetti sensibili e nel caso di inalazioni massive;

Valutata la reale possibilità che la presenza dell'insetto arrechi pregiudizio all'incolumità delle persone;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere in via cautelativa ad emettere idoneo provvedimento di profilassi a tutela della salute pubblica, sia a titolo preventivo che difensivo nei confronti dell'insetto di cui trattasi;

Considerata, inoltre, la necessità di ottenere la piena collaborazione dei cittadini e dei soggetti interessati (proprietari amministratori di condomini e conduttori di aree verdi e di aree forestali) al fine di garantire il massimo contenimento dell'infestazione sul territorio comunale;

Visto il D.M. 30 ottobre 2007 *Disposizioni per la lotta obbligatoria contro la processionaria del pino Traumatocampa (Thaumetopoea) pityocampa (Den. et Schiff.)*;

Visti gli artt. 7-bis e 50, comma 4, del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*;

Visto l'art. 13 della L. 833/1978 *Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale*;

Vista la Legge n. 689/1981 e ss.mm.ii;

Vista la DGR 18/04/2016 n. 541 *Approvazione delle linee di indirizzo regionali per le autorità competenti e per gli utilizzatori professionali, in materia di impiego dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili*;

Vista la comunicazione della Regione Emilia-Romagna, Direzione Generale, cura della persona, salute e welfare 49674/18, acquisita agli atti in data 16/07/2018, PG 40811, inerente l'iter procedurale da adottare in caso di utilizzo di prodotti fitosanitari nella lotta contro la processionaria del pino in ambito urbano.

ORDINA

1. Ai proprietari, amministratori di condominio o conduttori di aree verdi (giardini, parchi, aree verdi privati)

- a) di effettuare annualmente durante il periodo invernale - inizio primaverile, e comunque nel periodo compreso tra il 20/01 ed il 20/04, tutte le opportune verifiche ed ispezioni visive sugli alberi posti a dimora nei terreni di loro pertinenza, al fine di accertare la presenza di nidi della Processionaria del Pino *Traumatocampa (Thaumetopea) pityocampa*.

Dette verifiche dovranno essere effettuate con maggiore attenzione sulle seguenti specie arboree soggette all'attacco del parassita, senza escludere le altre specie di conifere potenzialmente aggredibili dall'insetto:

- pino nero (*Pinus nigra*);
 - pino silvestre (*Pinus silvestris*);
 - pino domestico (*Pinus pinea*);
 - pino marittimo (*Pinus pinaster*);
 - varie specie di cedro (*Cedrus spp*);
- b) di intervenire immediatamente e obbligatoriamente, qualora si riscontrasse la presenza dei nidi di Processionaria, con la rimozione e la distruzione degli stessi, adottando tutte le protezioni individuali indispensabili per evitare il contatto con i peli urticanti delle larve (es., guanti protettivi da lavoro, mascherina, occhiali, cappello, tuta a perdere, ecc.), rivolgendosi preferibilmente a ditte specializzate;
- c) fatto salvo l'obbligo di asportazione dei nidi come sopra prescritto, di mettere in atto, secondo necessità e rivolgendosi a ditte specializzate, adeguate tecniche di profilassi (es. trattamenti microbiologici, endoterapici), o mezzi di complemento (es. cattura massale condotta con trappole a feromoni);
- d) di effettuare trattamenti con prodotti chimici solo se gli interventi di natura non chimica messi in atto dovessero risultare inefficaci.

In tal caso gli interessati dovranno avvalersi esclusivamente di ditte specializzate che dovranno attuare gli interventi in modalità esclusivamente endoterapica.

Ai sensi del punto A3 della DGR 541/16, le ditte che effettueranno l'intervento dovranno trasmettere al Servizio Igiene Pubblica dell'Azienda USL (dsp@pec.ausl.mo.it), almeno 10 giorni prima del trattamento, preventiva notifica degli interventi di disinfestazione da effettuare, specificando i seguenti elementi (rif. fac-simile notifica in allegato A):

- luogo in cui si effettua il trattamento;
- data del trattamento ed orario di inizio;
- sostanza attiva utilizzata;
- nome commerciale del formulato e relativa Scheda di Sicurezza;
- nominativi del personale impiegato nell'utilizzo e distribuzione del prodotto fitosanitario e relativa documentazione che attesti il possesso di titolo abilitante all'impiego;
- modalità di trattamento adottate;
- caratteristiche tecniche delle attrezzature utilizzate e documentazione relativa ai controlli funzionali periodici/taratura e manutenzione obbligatoria in corso di validità;
- nominativo del responsabile del trattamento/responsabile di cantiere;

2. Ai proprietari o conduttori di aree forestali (rimboschimenti, boschi misti):

- a) di effettuare tutte le opportune verifiche ed ispezioni sugli alberi posti a dimora nei terreni di loro pertinenza, al fine di accertare la presenza di nidi della Processionaria del Pino *Traumatocampa (Thaumetopea) pityocampa*.
- b) Qualora si riscontrasse una presenza rilevante di nidi di Processionaria, i soggetti interessati, come sopra indicati, dovranno immediatamente notificare la loro presenza al Servizio Fitosanitario Regionale, il quale prescriverà le modalità di intervento più opportune.

AVVISA

- che le spese per gli interventi suddetti sono a totale carico dei proprietari o dei conduttori delle piante infestate;

- che è fatto assoluto divieto di depositare e abbandonare i rami con i nidi di processionaria presso i centri di raccolta comunale di rifiuti o presso i contenitori per la raccolta differenziata, indifferenziata e organico, nonché nei cestini dislocati nel territorio comunale o in qualunque altro luogo pubblico;
- che l'efficacia temporale del presente provvedimento è stabilita con decorrenza immediata dalla data di pubblicazione ed il provvedimento è valido a tempo indeterminato fino a sopraggiunte eventuali modifiche normative;

INCARICA

Il Corpo di Polizia Municipale ed Il Comando Unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare - Carabinieri delle verifiche conseguenti all'emanazione della presente Ordinanza

STABILISCE

che, fatte salve le diverse sanzioni indicate all'art. 5 del D.M. 30 ottobre 2007 per le fattispecie contemplate, in caso di inadempienza alle prescrizioni contenute nel presente atto, ai sensi dell'art. 7-bis del D.lgs 267/2000, sia applicata la sanzione pecuniaria da Euro 50,00 a Euro 500,00 per ciascuna pianta infestata.

INFORMA

che contro il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di notifica;

DISPONE

l'invio della presente Ordinanza, per la sua applicazione e verifica, in base alle rispettive competenze:

- all'A.S.L., Servizio Igiene Pubblica, territorialmente competente;
- al Servizio Fitosanitario Regionale, Sede di Modena;
- al Comando di Polizia Municipale;
- al Comando Unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare - Carabinieri.

INVITA

la cittadinanza a segnalare tempestivamente la presenza di nidi di processionaria presso piante di parchi ed aree pubbliche al Servizio Verde Pubblico del Comune di Carpi, inviando una e-mail all'indirizzo: verde.pubblico@comune.carpi.mo.it.

IL SIDACO
Alberto Bellelli